

tante collezioni prestantissime cadenti nella sua giurisdizione, si occupino a presentarci, su questa materia, una legge tanto desiderata e tante volte promessa.

Io ho avuto l'onore di ricordare nel Parlamento a Torino che esisteva il deposito della somma necessaria per fare la facciata alla nostra chiesa di San Lorenzo; ma questo lavoro d'arte manca tuttora, la somma non si sa dove sia andata, e le buone promesse avute allora non furono susseguite dall'effetto.

Ho ricordato altra volta che esistevano disposizioni relative agli edifici sacri, affinché fosse pensato al loro mantenimento; ed ho avuto larghe promesse che vi si sarebbe pensato; ma io credo che, se gli edifici parlassero, circa il risultato di queste promesse non avrebbero ad applaudirsi.

Io ho anche pregato, mentre si discuteva il bilancio dell'istruzione pubblica l'anno decorso, l'egregio ministro che regge tuttora questo portafoglio ad occuparsi delle tante ricchezze artistiche che mal si conoscono, e per le quali la nazione ha tanto interesse, ed ho confidato che ordinasse una specie d'inventario, affinché una volta si sapesse quante siano le ricchezze di questa Italia che la rendevano ammirata e celebre ancor quando i suoi nemici la chiamavano *espressione geografica*; e che ora che essa divenne una grande nazione formano a suo decoro ed utilità altrettanti gioielli che il Governo della nazione deve tutelare. (Bravissimo! a destra ed al centro)

Non ho altro da dire. Credo che le mie modeste parole, se giunsero gradite all'animo vostro, voi saprete avvalorarle col vostro voto. (Bene! Bravo!)

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Boncompagni.

**BONCOMPAGNI.** Avrei voluto astenermi dal trattare cotesta questione, perchè niuno sente più di me la necessità di abbreviare la discussione che stringe tutti noi.

Vi hanno tuttavia alcune considerazioni che mi pare necessario di esporre in brevi termini, affinché la Camera si ponga nel rispetto più conveniente per conoscere i principii da cui si deve procedere nella risoluzione della questione a cui dà luogo l'emendamento proposto dagli onorevoli Pericoli, Sanminiatielli, Moscardini, Castelnuovo, e l'altro che porta la firma dell'onorevole Ugdulena.

Vi hanno due massime in cui credo che siamo tutti concordi: l'una che, coll'introduzione del Codice civile italiano, deve cessare ogni sostituzione e fidecommesso; l'altra che l'abolizione dei fidecommessi ed il libero commercio dei beni che per questo titolo erano vincolati non deve divenire occasione per disperdere i monumenti che servono alla coltura dell'ingegno ed a gloria della nazione.

Che vuole la legge che abolisce i vincoli fidecommisari? Non occorre di perderci in congetture, questo

fine noi lo troviamo espresso nell'articolo stesso del Codice che così si esprime:

« Qualunque disposizione colla quale l'erede od il legatario è gravato con qualsivoglia espressione di conservare o restituire ad una terza persona, è sostituzione fidecommissaria. »

A che fine mirano il fidecommesso e la sostituzione? Mirano a conservare in una famiglia dei fondi rustici e dei predi urbani: dei fondi rustici, che sono un istromento di produzione, anzi il primo di tutti; dei fondi urbani, che naturalmente stavano uniti colla possessione di quei beni rustici, perchè chi non aveva di quei fondi non poteva possedere un palazzo e ancora meno farne gli onori. Gli accessori di quei palazzi furono in Italia le gallerie, i musei e le biblioteche; questi musei, queste gallerie, queste biblioteche non divengono inutili quando siano sottratte al commercio, quando siano legate da un vincolo che le renda inalienabili.

Videro queste differenze gli autori del nostro Codice civile, ed a questo fine aggiunsero alle disposizioni abolitive dei fedecommessi quella che si legge nell'articolo 902 del Codice:

« Non è vietato di stabilire annualità da convertirsi in perpetuo od a tempo, in soccorsi all'indigenza, in premio alla virtù o al merito, od in altri oggetti di pubblica utilità, quantunque nella disposizione siano chiamate persone di una data qualità o di determinate famiglie. »

Secondo il precetto di questo articolo, è dunque conforme alla legge che ci regge la disposizione di colui che consacra in perpetuo una galleria, un museo, una biblioteca a rimanere aperta al pubblico, che ne assicura la conservazione con una rendita inalienabile, che a curare l'esecuzione di queste sue volontà deputa in perpetuo le persone della sua famiglia. Tutte queste disposizioni sono rette dalla prescrizione dell'articolo 902.

Quando venisse approvata da'poteri dello Stato la disposizione proposta dall'onorevole Pericoli ed altri, che a lui si associarono, che cosa avverrebbe, o signori? Quegli oggetti, che prima erano accessori di un fedecommesso, diverrebbero una fondazione regolata in conformità dell'articolo 902. Approvando questa disposizione, offenderemmo noi i diritti di coloro che erano chiamati al fedecommesso, e che diverranno liberi proprietari dei predi rustici e dei predi urbani? Noi non torremo nulla a chicchessia; costoro non furono mai proprietari ad alcun titolo, nè delle gallerie, nè di altri oggetti legati a fedecommesso. Il fedecommesso non era la proprietà di nessuno, era una persona giuridica *sui generis*; tanto è vero che se l'investito del fedecommesso abbisognava di quei beni per pagare i suoi debiti, non poteva. Ne otteneva talvolta la facoltà in via straordinaria. Ed a questa disposizione straordinaria si addiveniva deputando una rappresentanza speciale a quella persona giuridica che era il fe-